REGIONE MOLISE

COMMISSARIO AD ACTA

per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
Deliberazione del Consiglio dei ministri in data 03.08.2023

DECRETO

N. 37 **IN DATA 14-03-2024**

OGGETTO: CLASSIFICAZIONE SANITARIA DI AREA GIÀ CLASSIFICATA, MA PER SPECIE DIVERSA, DESTINATA ALLA RACCOLTA DI MOLLUSCHI DEL GENERE ENSIS MINOR (CANNOLICCHIO) AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE DEL 15 MARZO 2019, N.627.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio	MICHELE SERAGO
Il Direttore del Servizio SERVIZIO PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	MICHELE COLITTI
Il Direttore Generale per la Salute	DOTT.SSA LOLITA GALLO

IL COMMISSARIO AD ACTA AFFIANCATO
DAL SUB COMMISSARIO AD ACTA

RICHIAMATA la delibera adottata in data 3 agosto 2023 dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con la quale:

- l'Avv. Marco Bonamico è stato nominato quale Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR molisano, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni;
- il dott. Ulisse di Giacomo è stato nominato quale subcommissario unico per l'attuazione del Piano di rientro con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del mandato commissariale sia con riferimento agli aspetti economico-patrimoniali, finanziari che assistenziali;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e ss.mm. ii;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico della Regione Molise, stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Regione Molise in data 27 marzo 2007, poi recepito con Delibera di Giunta Regionale del 30 marzo 2007, n. 362;

VISTI la normativa CE:

- Regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- Regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;
- Regolamento (CE) n. 2074/2005 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al Regolamento 853/04 e dei regolamenti 854/04 e 882/04, deroga al Regolamento 852/04 e modifica dei regolamenti 853/04 e 854/04;
- Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nei prodotti alimentari;
- Regolamento (CE) n. 1441/2007 della Commissione del 5 dicembre 2007 che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;
- Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione del 28 marzo 2007 relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari;
- Regolamento (UE) 2015/2285 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano per quanto riguarda taluni requisiti per i molluschi bivalvi vivi, gli echinodermi, i tunicati
e i gasteropodi marini, nonché l'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;
- Regolamento (ue) 2017/625 del parlamento europeo e del consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- Regolamento delegato (ue) 2019/624 della commissione dell'8 febbraio 2019 recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento UE 2019/627 del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, che prevede, al titolo V, che le autorità competenti classifichino le zone di produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi, come zone di classe A, classe B e classe C in funzione del livello di contaminazione fecale, fissandone l'ubicazione e i confini;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 513 del 18 luglio 2011 con la quale è stata recepita l'Intesa tra il

Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n.854/2004 e del Regolamento (CE) n.853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi (Repertorio atti n.79/CSR del 8 luglio 2010); questa Intesa sostituisce la precedente relativa alle linee guida sui molluschi bivalvi adottata con provvedimento del 25 gennaio 2007;

PREMESSO che le zone da riclassificare oggetto del presente documento**,** sono già state classificate, con Decreto del Commissario ad Acta n. 63 del 22 ottobre 2020, come zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi della Specie Venus gallina (vongola);

VISTA la nota, del 2/10/2023 acquisita al protocollo regionale n. 152188 del 3.10.2023, con la quale il Servizio Veterinario ASREM - U.O.C. Igiene degli alimenti di origine animale ha trasmesso la richiesta del Consorzio Gestione Vongole (CO.GE.VO) di classificazione, ai sensi del Reg. (UE) n. 2019/627, di un'area già classificata ma per una specie diversa e comunica, tra l'altro:

- la disponibilità ad eseguire i campionamenti a mare, per la classificazione dell'area in questione;
- il programma di campionamento della matrice Ensis minor (cannolicchio), con i parametri e la frequenza dei controlli;

VISTE le successive note n. 2814/2024 e n.14481/2024 con la quale il Servizio Veterinario ASREM - U.O.C. Igiene degli alimenti di origine animale ed il D**irettore** del Dipartimento Prevenzione dell'ASREM relazionano sull'attività svolta e sui risultati ottenuti proponendo, ai sensi dell'art.53 del Reg. (UE) n. 2019/627, la classificazione delle seguenti zone di produzione:

- Saccione (Comune di Campomarino)
- Conchiglia Azzurra (Comune di Campomarino)
- Sinarca (Comune di Termoli)
- Torre di Petacciato (Comune di Petacciato)

CONSIDERATO che con successivo atto si procederà a redigere un piano di monitoraggio come previsto dall'art. 59 del Regolamento 2019/627, sulle zone oggetto di nuova classificazione

DATO ATTO che l'oggetto del presente decreto rientra nell'ambito del mandato commissariale rispondendo all'obiettivo di cui al punto "*i. adozione delle iniziative volte a garantire la puntuale ed appropriata erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico finanziario del Servizio sanitario regionale*" della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2023;

su conforme proposta del Direttore del competente Servizio, previa istruttoria del funzionario incaricato, col parere favorevole del Direttore Generale della Salute e d'intesa con il subcommissario ad acta, come risultante dalle sottoscrizioni apposte sul frontespizio del presente provvedimento

DECRETA

Articolo 1

1. Sono individuate e classificate le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi della specie *Ensis minor* ai sensi del Regolamento UE del 15 marzo 2019, n.627, così come riportato nell'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

1. E' demandata alla Direzione Generale per la Salute la redazione del piano di monitoraggio, di cui all'art. 59 del Regolamento 2019/627, sulle zone oggetto di nuova classificazione nonché l'adozione di tutti i provvedimenti tecnico– amministrativi che si dovessero rendere necessari per l'effettiva attuazione del presente decreto;

Articolo 3

1. Il presente atto viene trasmesso al Ministero della Salute, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Dipartimento di Prevenzione ASREM, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise 'G. Caporale' di Teramo e al BURM per la pubblicazione.

IL SUBCOMMISSARIO AD ACTA
ULISSE DI GIACOMO

IL COMMISSARIO AD ACTA
MARCO BONAMICO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82